LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT
LAZIO.LND.IT
CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT
+39 06 41603214 -233-257

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 118 del 06/11/2026
Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 ottobre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

7) Reclamo proposto dalla società Bellegra 1962, avverso il provvedimento di ammenda di euro 500,00, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.67 LND del 02/10/2026.
(Gara: Bellegra 1962 – Pol. Citta di Paliano del 30/09/2026 – Coppa Italia Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 96 del 23/10/2026

La società Bellegra 1962 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale le veniva inflitta l'ammenda di euro 500,00.
Detta sanzione era stata irrogata perché i propri sostenitori, nel corso dell'intera gara, avevano rivolto insistentemente frasi gravemente offensive e minacciose alla terna arbitrale.
Inoltre, a fine gara, più soggetti, riconducibili alla stessa società, avevano tenuto un comportamento minaccioso di particolare gravità verso la terna arbitrale ed avevano ostacolato l'auto di questi ultimi ritardando così, l'uscita dall'impianto di gioco, che avveniva solo grazie all'intervento della Forza pubblica.
La società Bellegra 1962, a sostegno del proprio ricorso, affermava, che non vi era alcuna certezza che l'individuo, che aveva ostacolato l'uscita dal parcheggio dell'auto, fosse riconducibile alla società e comunque evidenziava, ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare, che la figura del dirigente dovesse essere distinta da quella del sostenitore; alla luce di ciò, chiedeva l'annullamento dell'ammenda e comunque, in subordine, l'applicazione delle circostanze attenuanti.
Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, ritiene di non poter accogliere il reclamo.
Dalla lettura del circostanziato referto arbitrale emerge in modo dettagliato che i sostenitori della squadra ospitante, per l'intera gara ed in più occasioni, avevano insultato la terna arbitrale; inoltre, a fine gara, nell'area parcheggio dell'impianto di gioco, un soggetto riconducibile alla dirigenza del

Bellegra 1962 aveva minacciato, pesantemente, la terna arbitrale, anche in presenza delle Forze dell'ordine; infine un altro individuo, sempre riconducibile alla squadra ospitante, aveva, dapprima rivolto espressioni minacciose all'indirizzo della terna arbitrale e successivamente ritardato l'uscita della loro auto dall'impianto di gioco.
Né sono conferenti le memorie difensive della società perché le azioni poste in essere durante la gara ed al termine della stessa, sono in ogni caso attribuibili ad individui collegabile alla stessa società e né si ravvisano circostanze attenuanti ex art. 13 cgs, tali da ridurre l'entità dell'ammenda.
Per tutto quanto detto, appare legittima e congrua la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice di prime cure.
In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Pubblicato in Roma lì, 6 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato